

STRALCIO DEL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI EMANATO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3, COMMI 54, 55 E 56 DELLA LEGGE 24.12.2007 N. 244 ED ART. 110 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267.

PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI

ART. 1 FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti all'art. 110, comma 6, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e ai commi 55, 56 e 57 dell'art. 3 della Legge n. 244 del 2007.

Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

ART. 2 INCARICHI

Ogni settore, Servizio od Ufficio che predisponga atti di conferimento di incarichi esterni a persone fisiche, e' tenuto a rispettare la procedura indicata negli articoli successivi.

Il mancato rispetto di tali procedure comporta responsabilità disciplinare solidale per il dipendente e dirigente che ne abbiano omesso l'osservanza.

La disciplina del presente Capo non si applica agli atti indicati nel successivo art. 4.

ART. 3 NATURA DEGLI ATTI DI INCARICO

Gli atti di affidamento di incarichi esterni a persone fisiche, disciplinati dal presente Regolamento, riguardano:

- a) gli incarichi di natura occasionale;
- b) gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) gli incarichi di consulenza;
- d) gli incarichi di studio e/o ricerca.

ART. 4 ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla disciplina del presente Capo:

- gli atti di affidamento di incarichi esterni, occasionali, di collaborazione, di consulenza, studio, ricerca, a società, enti, cooperative e comunque a soggetti diversi dalle persone fisiche;
- gli atti per il conferimento all'esterno della rappresentanza in giudizio;
- gli atti di patrocinio dell'Amministrazione;
- gli appalti, le esternalizzazioni dei servizi ed il conferimento temporaneo a terzi di attività, funzioni, prestazioni, servizi dell'Ente.

Sono inoltre esclusi gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche per le finalità di cui al Codice dei Contratti delle Pubbliche Amministrazioni approvato con Decreto Legislativo 163/2006, limitatamente ai Lavori Pubblici. In tale ipotesi l'iter procedurale da porre in essere deve necessariamente far riferimento alle specificità previste da tali norme specialistiche settoriali.

Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

Sono inoltre esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscano in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non sia riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolga in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001.

ART. 5 INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO

La proposta di incarico deve ottenere il nulla osta da parte del Servizio del personale. A tal fine, il settore interessato alla collaborazione, come individuata ai sensi del presente Regolamento, la comunica al Servizio per il personale il quale ne verifica la congruenza sia con quanto previsto dal presente Regolamento sia con il fabbisogno dell'Amministrazione individuato nei documenti di programmazione di cui all'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità.

Il Servizio per il personale verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'Amministrazione, eventualmente anche attraverso interpellanti interni ed esprime il nulla osta al ricorso ad una collaborazione esterna, come definita nei precedenti articoli del presente Regolamento.

La comunicazione al servizio per il personale deve contenere l'attestazione da parte del settore proponente l'incarico della rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, determinandone durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo il Servizio proponente opera una ricognizione presso Associazioni di categoria, Ordini professionali, altre Amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

La struttura interessata ha l'obbligo di verificare e attestare, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

Qualora il Servizio per il personale verifichi l'assenza nella proposta di incarico di alcuno dei presupposti richiesti dal presente Regolamento, la restituisce al Servizio proponente con le proprie osservazioni.

ART. 6 VERIFICA RISPONDENZA AL PROGRAMMA

La struttura interessata, effettuate le verifiche di cui all'articolo precedente, deve comunque accertarsi della rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'art. 3, comma 55, della Legge 24/12/2007, n. 244 relativa al programma approvato dal Consiglio, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all'Ente da disposizioni legislative.

ART. 7 PRESUPPOSTI DEGLI ATTI DI INCARICO

Ogni Settore, Servizio od Ufficio che predisponga gli atti di affidamento di incarico previsti al precedente art. 3 è tenuto a motivare adeguatamente il provvedimento con specifico riferimento all'assenza o all'inadeguatezza anche numerica di personale, strutture organizzative o professionalità interne all'Ente, in grado di assicurare i medesimi servizi, funzioni, prestazioni.

Le motivazioni dell'atto devono anche indicare le ragioni straordinarie di conferimento di incarico esterno.

L'oggetto dell'incarico deve corrispondere alle competenze attribuite dall'Ordinamento all'Ente ed, altresì corrispondere ad obiettivi specifici e determinati.

Devono essere preventivamente determinati durata, luogo ed eventuale compenso dell'incarico, che deve essere espressamente dichiarato congruo in relazione alla durata, alla difficoltà di espletamento e dall'utilità per l'Ente.

ART. 8 INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITA'

Le strutture interessate predispongono un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e ai programmi relativa all'attività amministrativa dell'Ente;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

ART. 9 PROCEDURA COMPARATIVA

La struttura competente può procedere alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
- e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.

Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica, l'Amministrazione potrà predisporre annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

ART. 10 DESTINATARI DEGLI ATTI DI INCARICO

Qualora vengano predisposti atti di incarico esterni di cui al precedente art. 3, oltre ai presupposti indicati nel precedente art. 7, gli uffici devono garantire che le persone fisiche destinatarie degli incarichi siano esperti in particolare e comprovata "specializzazione anche universitaria".

Non è richiesta specializzazione universitaria per i professionisti le cui prestazioni sono disciplinate da leggi speciali.

ART. 11 COERENZA DEGLI INCARICHI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE.

Gli uffici possono affidare a persone fisiche esterne all'Ente, incarichi ai sensi del precedente art. 3 nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio dell'Ente ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. B) del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18/8/2000,

n. 267, anche nella Relazione Previsionale e Programmatica dell'anno di riferimento o, comunque, con riferimento alle attività istituzionali dell'Ente.

Gli uffici che conferiscono incarichi di collaborazione autonoma, per i quali sia previsto un compenso, sono tenuti a rendere pubblico sul sito web dell'Ente gli estremi (numero e data) e l'oggetto dell'atto di conferimento di incarico, l'indicazione della persona fisica incaricata che percepisce il compenso, la ragione dell'incarico e l'ammontare del compenso stesso.

ART. 12 DURATA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

L'ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

ART.13 VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ANDAMENTO DELL'INCARICO

Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente già previsti e autorizzati.

ART. 14 LIMITE DI SPESA

Il limite massimo della spesa annua è quello contenuto nelle relative previsioni del bilancio di competenza dell'anno di riferimento, distinte per:

- gli incarichi di natura occasionale di cui al precedente art. 3, lett. a);
- gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente art. 3, lett. b);
- gli incarichi di consulenza di cui al precedente art. 3, lett. c);
- gli incarichi di studio e/o ricerca di cui al precedente art. 3 lett. d).

All'inizio di ogni esercizio finanziario, il Servizio Finanziario trasmette a tutti i Dirigenti ed a tutti gli uffici comunali, la comunicazione del limite massimo di spesa non superabile, per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, occasionale e di studio e ricerca.

Il Servizio Finanziario trasmette su richiesta dei Dirigenti interessati e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno la spesa impegnata per gli incarichi e la spesa ancora impegnabile.

Il Direttore Generale, se nominato, o il Segretario Generale vigila comunque sul non superamento della spesa.

ART. 15 VERIFICA SUCCESSIVA

I Settori, Servizi ed Uffici sono tenuti a trasmettere gli atti adottati di incarico di cui al precedente art. 3 al Servizio Finanziario per gli adempimenti di verifica, controllo, monitoraggio, tenuta e statistica, propri di tale Servizio.

ART. 16 PUBBLICITA' ED EFFICACIA

Dell'avviso di cui all'art. 8 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione.

Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'art. 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.

L'ufficio competente dell'Ente è tenuto all'osservanza di quanto previsto dall'art. 3, comma 54, della Legge 244 del 2007 ed allo stesso ufficio tutti i dirigenti sono tenuti a trasmettere le determinazioni adottate complete di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. L'omessa pubblicazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i dirigenti inadempienti.

ART. 17 NORMA FINALE

Per quanto non previsto dalla presente disciplina, si applicano comunque i commi 54, 55, 56,57 e 76 dell'art. 3 della Legge 24/12/2007, n. 244.